

STATUTO

SAN GIUSEPPE LAVORATORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLALBA CL VIA
INTERPROVINCIALE S.N.C.
Numero REA: CL - 101086
Codice fiscale: 01826790857
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-09-2009 - Statuto completo	2
--	---

Rep. n.45256

Racc. n. 13663

Atto costitutivo di società cooperativa

Repubblica Italiana

L'anno duemilanove il giorno quattordici del mese di settembre (14-09-2009)

In Mussomeli (CL) nel mio studio alla via Palermo n. 177.

Innanzi a me dottor Giuseppe Cinnirella, notaio in Mussomeli, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Caltanissetta e Gela.

Sono presenti i signori:

MENDOLA Luigi, nato a Villalba (CL) il 6 agosto 1955 e ivi domiciliato strada provinciale 18 s.n.c., MND LGU 55M06 L959L;

MENDOLA ROSSELLA, nata a Caltanissetta (CL) l'11 ottobre 1987 e domiciliata a Villalba (CL) strada provinciale 18 s.n.c., MND RSL 87R51 B429U;

FERRARA Maria, nata a Villalba (CL) il 12 gennaio 1967 e ivi domiciliata strada provinciale 16 s.n.c., FRR MRA 67A52 L959T.

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi fanno richiesta perchè riceva il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi legge n. 381/1991, la società cooperativa denominata "SAN GIUSEPPE LAVORATORE società cooperativa sociale".

La società ha sede nel Comune di Villalba (CL).

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato in via interprovinciale s.n.c..

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Villalba (CL) con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare potrà essere trasferita la sede sociale in altro Comune e potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto

sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi con un preavviso di almeno centottanta (180) giorni ai sensi della normativa vigente.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 del Codice Civile, per la perdita dell'intero capitale sociale e per le altre cause previste dalla legge.

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), della legge n. 381/1991.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane, Associazioni, Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali ecc.), con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati. Si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi di utilità collettiva e di rilevante solidarietà sociale, dell'assistenza agli anziani e ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei relativi operatori e di tutte le categorie di persone svantaggiate.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto a essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio - economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, promuovendo o aderendo a consorzi o ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo e ad organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale, rendendosi partecipe del rafforzamento dell'intero movimento cooperativo.

A norma della legge n. 142/2001 e successive modifi-

cazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende altresì assicurare ai propri soci, mediante la gestione dell'azienda sociale alla quale essi partecipano apportandovi la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri economici. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dell'atto costitutivo e dei regolamenti interni.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- 1) Assistenza e cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti inabili e/o disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale in riferimento alle leggi emanate e da emanare;
- 2) Gestione di servizi di aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto e assistenza igienico - sanitaria nelle scuole;
- 3) Assistenza domiciliare per minori, anziani, portatori di handicap, malati terminali e tossicodipendenti; centri di orientamento, servizi di prevenzione della delinquenza e dell'uso di droghe, servizi ricreativi ed educativi, ludoteche, baby parking, asili nido, doposcuola, campi estivi, riabilitazione di minori, anziani e portatori di handicap; attività di assistenza ai senza tetto e ad altri gruppi socialmente sfavoriti; attività di beneficenza, raccolta di fondi o altre attività di supporto; consulenza in materia di bilanci familiari; attività di consultori familiari e matrimoniali; assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati ecc., compreso il loro alloggio.
- 4) Centri diurni di assistenza e di incontro per minori, ragazze madri, inabili e/o disabili psichici e fisici e anziani;
- 5) Creazione e/o gestione di case famiglia, comunità alloggio, case albergo, case di riposo, case protette per minori, ragazze madri, inabili e/o disabili psi-

chici e fisici, anziani e altri soggetti privi di assistenza familiare;

6) Centri di accoglienza per ospitalità diurna o assistenza familiare;

7) Soggiorni Vacanze;

8) Gestione di servizi di assistenza post - penitenziaria;

9) Assistenza alle gestanti e alle ragazze madri, perseguita attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare attraverso la creazione di case famiglia in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; la prestazione, anche a domicilio, di assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani gestanti e alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento delle ragazze madri nel nucleo familiare; la realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze-madri nel mondo del lavoro;

10) Gestione di asili nido e scuole materne e dei servizi ausiliari di collegamento; gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche e tutto quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternità e il libero e armonico sviluppo del bambino;

11) Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi e interventi finalizzati al trattamento e al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;

12) Promozione, in collaborazione con gli enti preposti, di studi e di ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;

13) Istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia, hobbies vari ecc.) nonché corsi di formazione professionale;

14) Utilizzazione di strumenti per la diffusione e la promozione culturale e sociale (conferenze, mostre, seminari, convegni, corsi, attività di animazione);

15) Promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni che servano a fornire occasioni di sano svago ai minori, alle ragazze madri, agli anziani e ai disabili psichici e fisici;

16) Realizzazione e gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile e/o inabile psichico o fisico nella società;

17) Istituzione e gestione del tele - soccorso, della

tele - assistenza e della tele - medicina;

18) Realizzazione e/o gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali;

19) Realizzazione e gestione di centri diurni;

20) L'assistenza domiciliare integrata sarà organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;

21) Prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani e dei portatori di handicap a domicilio o presso case di cura, ospedali, case di riposo ecc.;

22) Creazione e/o gestione di impianti polivalenti;

23) Servizi di segretariato sociale e informa-giovani;

24) Redazione, stampa e diffusione di quotidiani, opuscoli, periodici, libri, audiovisivi, materiale didattico e di ogni altra pubblicazione o materiale volto a una corretta crescita culturale e ad un corretto inserimento nella società del minore, della ragazza madre, dell'anziano e del disabile psichico e fisico;

25) Realizzazione nelle varie discipline, qualora non ve ne siano disponibili tra i soci, di un poliambulatorio e di un centro polivalente per la riabilitazione riguardo al settore età evolutive, geriatrico e psicopedagogico;

26) Creazione e gestione di strutture sociali e di impianti per l'attività fisica per la riabilitazione motoria;

27) Istituzione di servizi di assistenza medica continua, ambulatoriale e domiciliare, per l'assistenza, la cura e l'inserimento nella società del minore, della ragazza - madre, dell'anziano e del disabile e/o inabile psichico e fisico;

28) Diffusione e propaganda delle iniziative sociali attraverso qualsiasi mezzo e forma;

29) Acquisto, gestione in concessione e comunque acquisizione e amministrazione di terreni e di immobili per la realizzazione delle iniziative sociali; acquisizione e gestione di mattatoi per l'inserimento nel lavoro di persone svantaggiate;

30) Acquisto e noleggio di mezzi di trasporto di qualsiasi tipo per l'organizzazione di servizi;

31) Acquisto di strumenti e materiali per il raggiungimento dei fini sociali;

32) Utilizzo del personale del volontariato;

33) Istituzione di corsi di addestramento professionale per operatori nel servizio socio - sanitario;

34) Realizzazione e/o gestione di strutture extraospedaliere e residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) per anziani prevalentemente non autosufficienti e per disabili non assistibili a domicilio e

richiedenti trattamenti continui, finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

35) Fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ad anziani, ammalati, disabili e ai degenti, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;

36) Esercitare l'attività di trasporto per servizi socio - sanitari attraverso ambulanze o mezzi idonei debitamente attrezzati;

37) Assistenza e cura di immigrati e/o extracomunitari volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate e da emanare;

38) Realizzazione e/o gestione di centri di accoglienza per immigrati;

39) Attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali entro cui la cooperativa opera, al fine di promuovere consapevolezza e disponibilità all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

40) Servizi di orientamento, accompagnamento al lavoro, tutoraggio, azioni di sostegno all'inserimento lavorativo mirato a soggetti svantaggiati;

41) Coordinare e gestire servizi socio - assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari infermieri, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

42) Altre forme di assistenza anche integrative degli interventi sopra citati idonee a sostenere il minore, la ragazza - madre, l'anziano e il disabile e/o inabile psichico e fisico in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare;

43) Effettuare qualsiasi altra attività commerciale, industriale o di servizi avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali e per l'inserimento lavorativo dei soci, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche di non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge n. 142/2001.

44) La società inoltre potrà gestire, per conto proprio o di terzi, servizi di catering, di pulizia, verde pubblico, manutenzione di edifici pubblici e privati, banche del tempo e attività di formazione e avviamento alla professione di persone portatori di handicap o disadattate (purché la componente scola-

stica sia limitata).

La cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.

La cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici Territoriali, per fornire un alloggio e distribuire pasti e generi alimentari a persone che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazione di difficoltà; potrà gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.

La cooperativa potrà comunque svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e non di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 della legge n. 381/1991.

In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà:

- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi o enti, costituiti o da costituire, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;
- dare adesione a enti e organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti infruttiferi da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale

attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

2. soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991;

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Se il numero dei soci risulta inferiore a nove la compagine sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla leg-

ge e dall'atto costitutivo, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal soprapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dell'atto costitutivo, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Elementi costitutivi del patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art. 16 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari di soci deceduti;
- c) dall'eventuale soprapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 10 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata fornendo, con riferimento all'acquirente, tutte le indicazioni necessarie alla sua individuazione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 11 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno uno gennaio al giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dalla Legge n. 142/2001 e successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità ivi contemplate.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare

gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. In ogni caso nessun utile, oltre a quelli previsti alla precedente lettera d), e nessuna riserva possono essere ripartiti tra i soci durante l'esistenza della società né all'atto dello scioglimento. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non lavoratori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 12 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e i soci stessi secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 13 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, se nominato.

Art. 14 (Assemblea)

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, e-mail o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata quindici (15) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che dovrà essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando a essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 15 (Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;

- 2) procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Art. 16 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 17 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o dell'appello nominale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 18 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua quota di partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque (5) voti secondo quanto stabilito nella delibera di ammissione o da un apposito regolamento.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio coopera-

tore o sovventore, e che non sia amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due (2) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 19 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente, e in assenza anche di questi dalla persona designata dall'assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 20 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre (3) a cinque (5), eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori o l'amministratore unico durano in carica a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoca.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie indicate nell'art. 2381, comma 4, del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del presidente convocare il consiglio

di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 21 (Convocazioni e deliberazioni)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 22 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 23 (Rappresentanza)

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 24 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per volontà dell'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano al collegio sindacale le norme degli articoli 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408 del Codice Civile.

Art. 25 (Clausola compromissoria)

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori o da sindaci o dal revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti del distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in casi di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione del costo stesso.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi della vigente normativa.

Art. 26 (Scioglimento anticipato)

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista per la modifica del presente atto costitutivo.

Nel caso previsto dal precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile ovvero da altre di-

sposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori;
- eventualmente gli atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa.

Art. 27 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 28 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 29 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 30 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Art. 31 (Sottoscrizione del capitale)

I componenti dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere sottoscritto ciascuno una quota di euro mille (€ 1.000,00), e perciò il capitale sociale inizialmente sottoscritto ammonta a euro tremila (€ 3.000,00).

Art. 32 (Nomina dell'organo amministrativo)

I componenti, ai sensi dell'art. 20 del presente atto costitutivo, decidono di far amministrare la società cooperativa da un amministratore unico che durerà in carica fino a revoca o dimissioni; amministratore unico viene nominato il signor Mendola Luigi, il quale dichiara di accettare la carica conferitagli, che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile o da altre norme di legge e chiede l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile.

Art. 33 (Spese)

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta a circa euro millecinquecento (€ 1.500,00).

Il presente atto è stato da me notaio letto ai componenti che lo approvano.

Dattiloscritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e completato di mio pugno in trentaquattro pagine fin qui di nove fogli.

Si sottoscrive alle ore diciannove e minuti trenta.

Firmato: Mendola Luigi, Mendola Rossella, Ferrara Maria, Notaio Giuseppe Cinnirella.

Bollo assolto per via telematica ai sensi del D.L. 22/02/2007 M.U.I.

Registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Caltanissetta, il 16 settembre 2009 al n. 1140.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 commi 2 e 3 D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette ad uso registro imprese.